

L'OPINIONE ■ PAOLO BERNASCONI*

Commissioni bancarie: un uragano?

■ *Uragano Sandy sulle commissioni bancarie? Da Losanna, nessun uragano, solamente una recentissima sentenza del Tribunale federale. Da Zurigo e Losanna, invece, dai settimanali domenicali, un vortice di interpretazioni catastrofali: obbligo generalizzato di restituzione a favore di tutti i clienti, stimato in 2 miliardi all'anno per gli ultimi dieci anni, class action contro le banche, revisione delle tariffe bancarie secondo l'Associazione svizzera dei banchieri, allarme dalla FINMA, addirittura rischio di procedimenti penali. Spiegazione: trattandosi di una sentenza a sfavore di UBS, la lettura mediatica procede nell'eco, ancora bruciante, della notizia, ben più preoccupante, del licenziamento di 10.000 dipendenti. E allora? Allora, il Tribunale federale ha solo confermato e precisato. Confermato la sua sentenza del 2006: il cliente paga l'onorario pattuito alla banca o al suo gestore patrimoniale esterno alla banca. Questi ultimi devono ristornare al cliente ogni vantaggio ottenuto grazie al mandato con il cliente, comprese quindi le commissioni che la banca abbia ricevuto da altri promotori finanziari, in specie dai fondi di investimento, come le commissioni (in gergo «retrocessioni») che il gestore di patrimoni esterno alla banca abbia ricevuto dalla banca medesima.*

Già nel 2006, il Tribunale federale aveva precisato che tale obbligo di ristorno decade se il cliente vi abbia rinunciato, a condizione che si tratti di una rinuncia «illuminata», ossia in completa e dettagliata conoscenza delle somme a cui rinuncia. E nella sentenza pronunciata martedì scorso? Si precisa che le regole suddette valgono non solo per i gestori patrimoniali, bensì anche per tutte le banche, ed anche per le commissioni versate alle banche da parte dei fondi, anche se si tratta di fondi che appartengono allo stesso gruppo bancario. Tutto qui? Ho verificato alla fonte. Tutto qui.

E il rischio di procedimento penale per «corruzione privata» in violazione della legge sulla concorrenza sleale? Tutto da dimostrare. E la dichiarazione, domenicale, del portaparola della FINMA, secondo cui la sentenza federale «aiuterà i clienti ad ottenere un risarcimento per le somme non ristornate»? Non vale nei casi, e sono la maggioranza, in cui il cliente abbia sottoscritto una rinuncia al ristorno, purché sia conforme alla relativa Circolare del 2009 dell'allora Commissione federale delle banche.

Tempesta in un bicchier d'acqua? Intanto, i clienti residenti nello Spazio economico europeo, devono rispettare la regolamentazione, cosiddetta Mifid II, nella versione approvata venerdì scorso, dove si ribadisce il divieto di abusare del conflitto di interessi latente nella relazione fra intermediario finanziario e cliente. Un divieto previsto anche dalla legislazione svizzera sulle Borse, riguardo alla quale vigila la FINMA. Quindi, le compete di regolamentare. Lo faccia, non con forme di dubbia applicabilità, ma con una circolare esplicita, oppure tramite una Ordinanza del Consiglio federale. Nel settore urge chiarezza e certezza, per il cliente come per l'operatore, tutti disorientati ad ogni sentenza del Tribunale federale, forzatamente non pianificabile, poiché inevitabilmente condizionata dal caso fortuito. Così, evitando sorprese, il settore interessato, già desecurizzato per altri fattori, possa ricalcolare costi e margini, ma con sufficiente anticipo, indenne dai ricorrenti scossoni mediatici.

* avvocato



Powered by TECNAVIA

Copyright © 05/11/2012 Corriere del Ticino